

## Capitolo 8

# La pesca italiana nel contesto della Politica Comunitaria





## 8.1 La riforma della Politica Comune della pesca

*Catania M.*

Il 13 luglio 2011, la Commissione europea ha trasmesso al Parlamento e al Consiglio le proposte per la riforma della politica comune della pesca (PCP).

Sono proposte indubbiamente radicali, che spaziano dalle misure tecniche per la gestione delle risorse ittiche, in vista di una rafforzata sostenibilità nel lungo termine, alla revisione della vigente organizzazione comune di mercato per i prodotti della pesca. Successivamente è stato presentato il progetto riguardante il nuovo strumento finanziario per il periodo 2014-2020 che dovrà sostituire il FEP (Fondo europeo per la pesca).

Sulla base delle disposizioni contenute nel Trattato di Lisbona relative al funzionamento della UE, la nuova PCP dovrà essere il risultato della codecisione tra Consiglio e Parlamento.

Le proposte della Commissione hanno tenuto conto delle indicazioni emerse da una lunga fase di consultazioni, sia a livello politico sia in sede tecnica con le organizzazioni sociali e professionali, imperniate sul “Libro Verde” presentato dalla stessa Commissione nell’aprile 2009.

Il “Libro Verde” conteneva un giudizio complessivamente non soddisfacente sull’attuale PCP, in vigore dall’inizio del 2003. Secondo la Commissione, pur in presenza di alcuni risultati positivi raggiunti nel processo di gestione a lungo termine degli stock, si continua a registrare nel complesso uno sfruttamento eccessivo delle risorse, anche per effetto del sovradimensionamento della flotta comunitaria. Inoltre, il processo decisionale risulta particolarmente complesso e concentrato sul Consiglio ed è sensibilmente aumentato il peso e il costo degli adempimenti burocratici a carico delle imprese del settore e delle Amministrazioni nazionali. Per risolvere tali problemi, la Commissione propone importanti novità, in merito alle quali è già avviata una riflessione approfondita.

### Diritti individuali di pesca

Una proposta di rilievo concerne l’introduzione di diritti individuali di pesca. I diritti individuali verrebbero assegnati ai pescatori in sostituzione dei contingenti e delle quote, ripartite ogni anno tra gli Stati membri, sulla base della decisione del Consiglio. Modalità particolari verrebbero applicate ove non sussistono contingenti e quote.

I diritti potrebbero essere ceduti, a titolo provvisorio o in via definitiva, ad altri pescatori iscritti nei registri dello stesso Stato membro, consentendo così la realizzazione di un guadagno. Sulla scorta delle esperienze già maturate in alcuni Paesi fuori dalla UE, gli esperti della Commissione ritengono che il varo dei diritti individuali porterebbe, gradualmente, all’allineamento tra capacità di pesca (vale a dire, la dimensione delle flotte) e risorse ittiche disponibili, secondo criteri di sostenibilità biologica nel lungo termine. I diritti individuali garantirebbero l’assegnazione, altrettanto individuale, delle possibilità annuali di pesca stabilite a partire dalle quote nazionali.

Riguardo alla specifica realtà del Mar Mediterraneo, dove le quote si applicano solo alle catture di tonno rosso, le possibilità di pesca dovrebbero essere individuate (eventualmente, anche in termini di giorni di pesca) nell’ambito dei piani di gestione già previsti dall’articolo 19 del reg. (CE) 1967/2006. Dal sistema delle concessioni individuali potrebbero essere escluse, sulla base di una scelta nazionale, le imbarcazioni della “piccola pesca costiera” (sino a 12 metri di lunghezza e che non utilizzano reti da traino).

La proposta della Commissione richiede valutazioni particolarmente accurate. In linea di massima, essa non sembra facilmente applicabile alla realtà della pesca italiana, eccezion fatta per la cattura delle risorse sessili (molluschi bivalvi) che viene effettuata da 700 imbarcazioni su un totale di 13.609 unità che compongono la flotta italiana. Inoltre, la pesca nel Mar Mediterraneo è regolata con specifiche misure tecniche e di gestione, riviste con il summenzionato reg. (CE) 1967/2006. Le novità di maggiore impatto (nuove dimensioni delle reti da traino e distanze minime dalla costa) sono diventate operative nel giugno 2010. Pertanto, nel Mediterraneo sarebbe preferibile valutare l'impatto delle nuove regole, sotto l'aspetto biologico e in termini socio-economici, prima di procedere ad un profondo cambiamento quale quello previsto dalla Commissione. In ogni caso l'introduzione di tale regime nel Mediterraneo richiede gradualità e opportune specifiche modalità applicative. Sulla proposta della Commissione in esame hanno sinora assunto posizione nettamente contraria un gruppo di stati membri tra cui Francia, Germania, Irlanda e Polonia. Da parte di alcuni Paesi è stato posto, in particolare, in evidenza che il carattere collettivo e inalienabile delle risorse ittiche non sarebbe compatibile con il mercato delle concessioni individuali.

## Soppressione dell'aiuto pubblico per l'arresto definitivo (demolizione delle imbarcazioni)

La Commissione ha motivato la proposta, mettendo in evidenza il costo eccessivo e la ridotta funzionalità ai fini della riduzione della capacità di pesca.

Secondo dati della Commissione, i contributi pubblici per l'arresto definitivo sono ammontati a un miliardo di euro nel periodo 2000-2006, mentre la capacità di cattura è aumentata del 3% all'anno per effetto dell'innovazione tecnologica e del ricorso a più moderni metodi di cattura.

Resta il fatto che la soppressione dell'aiuto non sarebbe senza conseguenze per le imprese del settore. In taluni casi esso costituisce una sorta di "buonuscita" per gli operatori che lasciano l'attività. Non solo: in qualche caso, all'interno della stessa famiglia, questo incentivo pubblico può servire, indirettamente, a supportare l'insediamento di pescatori giovani.

Anche per questo, l'eventuale soppressione dovrebbe prevedere adeguati criteri di gradualità.

## Regime speciale per la piccola pesca costiera

Un nuovo regime, particolarmente auspicato dal Parlamento europeo, potrebbe risultare particolarmente positivo per l'Italia. Rientrano in tale segmento 8.800 imbarcazioni battenti bandiera italiana (il 66% dell'intera flotta nazionale). Le proposte della Commissione appaiono piuttosto generiche, sarebbe opportuno al riguardo il varo di un aiuto diretto a sostegno del reddito dei pescatori, ai fini della vitalità socio-economica delle comunità costiere. In questo modo, sarebbe anche possibile il rafforzamento della dimensione sociale della politica comune della pesca.

L'aiuto diretto potrebbe essere erogato a fronte di obblighi di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse, secondo modalità prestabilite e obbligatorie. In altri termini, andrebbe inquadrato a livello comunitario il ricorso agli arresti temporanei della pesca, attuati da tempo in Italia con positivi risultati in termini di tutela delle risorse.

## Rigetti in mare

La Commissione europea ha proposto di vietare, con un calendario diversificato a seconda degli stock, il rigetto in mare delle specie cosiddette accessorie.

Diversi i motivi che sono alla base di tale pratica. Ad esempio, si rigettano le specie che non hanno mercato; oppure gli esemplari che non raggiungono la taglia minima. Nel caso di specie sottoposte a limitazioni di cattura, si rigettano i quantitativi pescati oltre la quota.

Nelle proprie proposte la Commissione, per conseguire l'obiettivo, ha indicato una serie di misure che spaziano dall'uso di strumenti più selettivi, al controllo dello sforzo di pesca, sino alla presenza a bordo di osservatori. Un ampio numero di Stati membri si è detto disponibile a proseguire la discussione sulla proposta in esame. In generale è stato però sottolineato che sarà indispensabile agire con gradualità e con modalità tecniche distinte per le diverse zone e tipologie di pesca.

## Il processo decisionale e la semplificazione della PCP

Appare condivisibile la proposta della Commissione finalizzata a costruire una *governance* semplificata della politica comune della pesca, secondo il principio della sussidiarietà.

A questo riguardo, l'esperienza realizzata per effetto del reg. (CE) 1967/2006 sulla sostenibilità della pesca nel Mar Mediterraneo, con particolare riferimento ai piani di gestione nazionale, può costituire un valido punto di riferimento. Risulta, inoltre, importante prevedere l'ampliamento delle funzioni dei Comitati consultivi regionali, al fine di assicurare una più efficace e costante partecipazione delle associazioni professionali, sociali e degli esperti scientifici al processo decisionale. Nondimeno, il Consiglio dovrà continuare a decidere, assieme al Parlamento, su tutte le proposte, anche di carattere tecnico, che possono avere un importante impatto a livello di comunità costiere e imprese.

## La dimensione internazionale della PCP

Un problema particolarmente sentito da lungo tempo dai pescatori italiani è quello della diversità delle regole per le differenti flotte, comunitarie ed extra-UE, che operano nelle stesse zone di pesca. Tale diversità determina un divario di competitività tra imprese e, nello stesso tempo, mette a rischio la sostenibilità di lungo periodo delle catture per le specie condivise.

Preme evidenziare, a questo riguardo, che gli esperti scientifici ritengono che l'attuale crisi della pesca nel Mar Adriatico sia la conseguenza dell'aumento delle flotte di Paesi terzi, mentre quella italiana è sottoposta a programmi di riduzione della capacità.

Il ruolo guida che spetta alla UE a livello internazionale è fuori discussione e, anzi, va rafforzato nell'ottica dell'azione di contrasto sempre più incisiva alla pesca illegale.

A questo riguardo, non può passare inosservato il fatto che fondi comunitari, previsti nell'ambito dell'accordo di partenariato con il Marocco, sono stati destinati ad incentivare l'abbandono delle reti da posta derivanti, tuttora utilizzate dai pescatori marocchini. Infine, è necessario il rafforzamento del ruolo e dei poteri della Commissione generale della pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM), per migliorare ulteriormente la collaborazione tra esperti scientifici, avanzare nella fissazione di regole condivise e garantire la loro piena applicazione da parte di tutti i Paesi aderenti.

## Alcune considerazioni finali

L'Italia non può che sostenere l'esigenza di una profonda riforma della politica comune della pesca per ridare solide prospettive al settore.

Alla fine del 2010, la produzione lorda vendibile del settore ha toccato i minimi a partire dal 2000. La riduzione delle catture in mare effettuate dalla flotta italiana ha determinato l'aumento delle importazioni, mentre i prezzi alla produzione dell'offerta interna sono rimasti praticamente invariati.

In queste condizioni, lo *status quo* non può costituire per la pesca italiana una valida opzione. Occorre, invece, fissare nuovi obiettivi e rivedere la lista delle priorità.

Le organizzazioni professionali del settore hanno messo in luce quelli che, a loro avviso, rappresentano i punti critici della proposta della Commissione per la nuova PCP.

Le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno contestato, in particolare, la mancanza di considerazione verso gli aspetti sociali. Nel periodo 2004-2010, il calo degli occupati nella pesca marittima è stato quantificato in 6.000 posti di lavoro. Queste prese di posizione evidenziano che il processo verso la nuova PCP non sarà agevole. Anche perché, in molti punti, i progetti legislativi della Commissione si limitano a fissare gli obiettivi – come nel caso, ad esempio, del divieto dei rigetti – lasciando agli Stati membri il complesso lavoro di messa a punto degli strumenti operativi.

Lo stesso approccio vale per il criterio delle rese massime sostenibili (MSY), fissato nel 2002 dal vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, che richiede gradualità, un percorso specifico per le diverse specie e valutazioni scientifiche che richiederanno tempo. Molte delle scadenze indicate nelle proposte legislative della Commissione europea dovranno essere, per forza di cose, spostate in avanti. Inoltre, si dovrà puntare a mantenere transitoriamente un aiuto pubblico a favore della modernizzazione delle flotte, che sia mirato alla sicurezza in mare e alla riduzione dei costi energetici.

Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla proposta di regolamento per la nuova organizzazione comune di mercato (OCM) dei prodotti della pesca, che punta sul rilancio del ruolo e delle funzioni delle organizzazioni di produttori. In un quadro di forte dipendenza dall'esterno, come ha indicato la Commissione, esistono grandi opportunità per imporre i vantaggi comparativi del prodotto comunitario in termini di freschezza, origine locale, varietà delle catture.

Per quanto riguarda il tema delle risorse finanziarie comunitarie per il settore della pesca, per il periodo di programmazione 2014-2020, la Commissione ha proposto una dotazione complessiva pari a 6,7 miliardi di euro, con una leggera riduzione rispetto a quella fissata sino al 2013 (6,8 miliardi). La decisione finale spetta al Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, in accordo con il Parlamento. La delegazione italiana ha già dichiarato che sarebbero incomprensibili ulteriori riduzioni, vista la necessità di sostenere in modo adeguato l'applicazione della nuova PCP. Anche la chiave di ripartizione delle risorse comunitarie dovrebbe auspicabilmente restare invariata rispetto alla situazione attuale (attualmente l'Italia riceve poco meno del 10% dei fondi FEP), in considerazione del peso della nostra flotta sul totale di quella dell'Unione europea.

Tirando le fila delle considerazioni sin qui svolte, si può affermare che l'Italia, così come gli altri Paesi membri, ha di fronte un complesso negoziato sul futuro della pesca, legando tra loro tutte le questioni che sono sul tavolo, dagli obiettivi di sostenibilità e tutela dell'ecosistema marino, agli strumenti operativi per l'attività in mare, dalla semplificazione burocratica al supporto finanziario da destinare al settore. L'obiettivo finale è quello di salvaguardare la risorsa biologica, trovando al tempo stesso idonee soluzioni per la redditività delle imprese.

### **Bibliografia e fonti normative**

- COM (2009) 163 definitivo del 22/4/2009, Libro Verde sulla Riforma della politica comune della Pesca.
- Commissione europea (2011) 1416 definitivo - Valutazione d'impatto sulla proposta di regolamento riguardante il nuovo strumento finanziario per la politica marittima e la pesca. Documento di lavoro dei Servizi della Commissione.
- Corte Dei Conti Europea (2011) - Le misure dell'UE hanno contribuito ad adeguare la capacità delle flotte pescherecce alle possibilità di pesca? - Relazione speciale n. 12/2011: 60 pp.
- Irepa Onlus (2011) - *Osservatorio economico sulle strutture produttive della pesca marittima in Italia*. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli: 190 pp.
- Segretariato Generale Del Consiglio Dell'unione Europea (2010) - Dichiarazione congiunta di Francia, Germania e Polonia sulla riforma della politica comune della pesca. Nota trasmessa al Consiglio Agricoltura e pesca.

## 8.2 La legislazione comunitaria

*Tabacchini C.*

La politica comune della pesca (PCP) trova fondamento nel Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea (CEE).

I prodotti della pesca, e quelli di prima trasformazione, sono menzionati all'articolo 32 del Trattato. Nel 1970 fu varata l'organizzazione comune dei mercati (OCM) per i prodotti della pesca e dall'acquacoltura, la cui base giuridica è attualmente costituita dal reg. (CE) 104/2000.

Con il Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione europea (UE), entrato in vigore il 1° gennaio 2010, è stata confermata la competenza comunitaria nella gestione delle risorse ittiche. L'innovazione introdotta riguarda la legislazione per il conseguimento degli obiettivi della PCP, che deve essere adottata secondo la procedura ordinaria di codecisione tra Consiglio e Parlamento. In origine, dunque, sotto l'aspetto formale, la PCP faceva parte della politica agricola comune. Successivamente, essa acquisì sempre di più un'identità distinta e specifica, soprattutto a seguito della creazione, negli anni settanta, delle Zone economiche esclusive (ZEE) – sino a 200 miglia marine dalle linee di base – e dell'adesione di nuovi Stati membri.

Venne così a manifestarsi l'esigenza di porre in essere una solida regolamentazione delle condizioni di accesso delle flotte nazionali alle diverse zone di pesca, senza peraltro stravolgere le realtà consolidate e i modelli tradizionali in ambito nazionale.

Dopo diversi anni di negoziato, si giunse al varo del reg. (CEE) 170/83 con il quale, tra l'altro, fu sancito l'impegno al rispetto delle ZEE e garantito a tutte le imbarcazioni degli Stati membri il libero accesso nelle zone di pesca comunitarie. Fu anche introdotto il principio della stabilità relativa, da attuare con misure di gestione basate sulla fissazione annuale di totali ammissibili di cattura e contingenti.

Il principio della stabilità relativa richiede un approfondimento, in quanto continua ad essere un pilastro fondamentale della PCP.

Si tratta di una chiave di ripartizione condivisa dei massimali di pesca tra gli Stati membri. Nel 1980, il Consiglio decise di prendere a riferimento le catture effettuate nel periodo di riferimento 1973-1978, con il riconoscimento di una preferenza a favore delle flotte di Irlanda e Scozia (e della Groenlandia che allora faceva parte della CEE) e di compensazioni per il ridimensionamento delle catture nelle acque territoriali di Paesi terzi.

Una volta regolata la questione della ripartizione delle possibilità di pesca, il varo delle prime norme direttamente finalizzate al ridimensionamento della flotta da pesca comunitaria, accompagnate da misure destinate ad attenuarne l'impatto sociale, fu oggetto di un primo programma operativo predisposto nel quadro dei fondi strutturali 1994/1999.

In analogia con il primo programma, nel 2000 fu varato un apposito strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) che operava anch'esso nel quadro dei fondi strutturali comunitari.

A partire dal 1° gennaio 2007, lo SFOP è stato sostituito dal FEP, Fondo europeo per la pesca. Il Fondo ha sostanzialmente riproposto un ampio numero di misure già esistenti nella precedente programmazione e ha come obiettivo essenziale quello del sostegno alla realizzazione dei contenuti nella riforma della PCP in vigore dal 1° gennaio 2003.

Con il reg. (CE) 2371/2002, il Consiglio ha posto l'accento sulla necessità di assicurare un futuro sostenibile al settore, preservando comunque la stabilità dei redditi delle imprese, i livelli occupazionali e la tutela degli ecosistemi marini.

La nuova normativa decisa dal Consiglio stabilisce anche il principio della gestione delle risorse

ittiche per conseguire obiettivi di conservazione a lungo termine e di ricostituzione degli stock in sofferenza, sulla base delle indicazioni fornite dagli esperti scientifici.

Sono via via entrati in vigore piani pluriennali che, pur tenendo conto delle caratteristiche delle specie interessate, prevedono una serie di misure comuni. Tra queste, l'indicazione di un limite massimo (15%) alla variazione annuale dei contingenti di cattura e la fissazione di sistemi per il controllo dello sforzo di pesca (regolato in genere in giorni autorizzati per la pesca).

La PCP è così diventata parte integrante della politica comunitaria per lo sviluppo sostenibile, attribuendo comunque pari valenza agli aspetti ambientali, economici e sociali.

## Verso una nuova riforma della PCP

Secondo la Commissione europea, i dati disponibili indicano che la PCP non ha dato risultati complessivamente soddisfacenti. Il Libro Verde sulla riforma della Politica Comune della Pesca, diffuso dalla Commissione europea nell'aprile del 2009, denunciava i limiti della azione comunitaria in materia di gestione delle risorse e concludeva affermando che i "fallimenti della politica superano di gran lunga i suoi successi". D'altra parte, l'analisi condotta nel documento conferma il giudizio negativo dato dalla stessa Commissione sulla PCP, laddove sottolinea che, negli anni, la pesca europea è stata caratterizzata da sovrasfruttamento delle risorse, eccessiva capacità della flotta, bassa resilienza economica e progressiva diminuzione delle catture.

Non sappiamo di fatto quale sarebbe lo stato della pesca europea senza gli effetti degli strumenti messi in campo negli anni, di fatto è certo che gli obiettivi non sono stati raggiunti a pieno e in alcuni casi sono stati mancati. Come altrimenti spiegare le rilevazioni degli esperti scientifici che indicano che il 75% degli stock è sfruttato in misura eccessiva? L'ammontare delle catture sbarcate si è ridotto sensibilmente e il 35% delle imprese di pesca opera in perdita. Nonostante i sostegni pubblici erogati per l'arresto definitivo della flotta (circa un miliardo di euro nel periodo 2000-2006), la capacità di pesca è aumentata del 3% per effetto dei miglioramenti tecnologici. Da qui l'esigenza di procedere verso una nuova e radicale riforma della PCP.

A conclusione di una lunga fase di consultazioni con tutti gli addetti ai lavori, il 13 luglio 2011 la Commissione ha inviato al Consiglio e al Parlamento una proposta di regolamento relativa alla politica comune della pesca, che contiene alcune indicazioni fortemente innovative e di grande impatto sulle imprese.

Innanzitutto, la Commissione ha proposto il varo, a partire dal 2014, di un sistema di concessioni trasferibili di pesca per tutte le imbarcazioni di lunghezza superiore a 12 metri e per quelle che, indipendentemente dalla dimensione, utilizzano attrezzi trainati. Le concessioni saranno assegnate dagli Stati membri con una validità minima di 15 anni e daranno diritto ai titolari di pescare ogni anno un determinato quantitativo (possibilità di pesca). In alternativa, potrebbe essere stabilito un numero massimo di giorni autorizzati per l'attività di cattura. Inoltre, solo in ambito nazionale, le concessioni potranno essere oggetto di affitto e cessione definitiva a titolo oneroso.

Merita evidenziare che il nuovo sistema delle concessioni dovrebbe applicarsi anche alle flotte che operano nel Mar Mediterraneo. Le possibilità di pesca globali, da ripartire tra le imprese, dovrebbero essere fissate nell'ambito dei piani di gestione previsti dall'articolo 19 del reg. (CE) 1967/2006.

La Commissione è dell'avviso che, grazie alle concessioni e alle possibilità di pesca trasferibili, si ridurrà l'eccesso di capacità della flotta, mentre è destinato ad aumentare (sino al 20% entro il 2022) il reddito del settore.

Un'altra novità di assoluto rilievo, contenuta nella proposta di regolamento per la riforma della PCP, è quella del divieto dei rigetti in mare; da attuare secondo un calendario prestabilito distinto

per i diversi stock, sulla base di norme tecniche individuate dagli Stati membri. In sostanza, tutte le catture dovrebbero essere sbarcate, ma per gli esemplari sotto taglia non sarebbe comunque consentita la commercializzazione per il consumo umano.

Secondo la Commissione, il divieto dei rigetti indurrà i pescatori ad utilizzare attrezzi più selettivi, allo scopo di ridurre le catture accessorie.

Inoltre, è previsto che la pesca nella UE venga gestita sulla base di piani pluriennali orientati a garantire impatti limitati sull'ecosistema marino e, come stabilito nel 2002 nelle conclusioni del summit mondiale di Johannesburg, livelli di mortalità compatibili con il rendimento massimo sostenibile (MSY) entro il 2015.

Le proposte formulate dalla Commissione prevedono anche il rilancio dell'acquacoltura per aumentare l'offerta comunitaria e il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni di produttori, anche interprofessionali, ai fini della commercializzazione e dell'informazione dei consumatori.

Secondo la Commissione, la nuova OCM "dovrà contribuire ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in un contesto in cui il sostegno finanziario viene concesso non più alla flotta (in particolare per la demolizione e il disarmo temporaneo), ma a soluzioni intelligenti, verdi, innovative e orientate al mercato a beneficio del settore".

Infine, è stata presentata una comunicazione sulla dimensione esterna della PCP che riguarda gli accordi di partenariato con i Paesi terzi e il ruolo delle Organizzazioni regionali. L'obiettivo è di rafforzare il ruolo della UE nella *governance* della pesca su scala mondiale, soprattutto ai fini della lotta contro la pesca illegale e della riduzione dell'eccesso della capacità di pesca.

## Il Mar Mediterraneo nella politica comune della pesca (PCP)

Nell'ottobre 2002, la Commissione trasmise al Consiglio e al Parlamento europeo una comunicazione relativa "ad un piano d'azione comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nell'ambito della politica comune della pesca". Con la comunicazione appena citata furono poste le premesse per giungere alla revisione del reg. (CE) 1626/94 recante misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, tenendo conto degli orientamenti della nuova PCP che sarebbe diventata operativa dal 1° gennaio 2003.

La comunicazione della Commissione venne accolta positivamente dagli Stati membri direttamente interessati e dalle organizzazioni professionali. Soprattutto perché si ribadiva la specificità della pesca nel Mediterraneo che ha "caratteristiche biologiche, sociali ed economiche che necessitano da parte della Comunità della creazione di un contesto gestionale specifico". E ancora: "la grande diversità delle catture, le interazioni tecnologiche e la dispersione dei porti di sbarco rendono generalmente inadeguate nel Mediterraneo misure di contenimento della produzione, quali i massimali annuali di cattura e le quote".

Solo per il tonno rosso, dal 1998, vige un sistema di quote che discende dalle determinazioni annuali dell'Iccat (Commissione internazionale per la protezione dei tonnidi nell'Atlantico).

Ma il clima positivo durò sino alla presentazione della proposta di regolamento della Commissione, che trasferiva in misure concrete gli orientamenti contenuti nella comunicazione di cui si è detto.

Iniziò allora una lunga e difficile trattativa tra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento, da parte sua, facendo ricorso ad una procedura assolutamente insolita, richiese formalmente all'Esecutivo di Bruxelles il ritiro della proposta di regolamento.

Alla fine, solo dopo tre anni di negoziato, si giunse al varo del reg. (CE) 1967/2006.

Le novità di maggiore impatto sono diventate operative dal 1° giugno 2010.

Tra queste, sono da ricordare (art. 9) la dimensione minima delle maglie delle reti trainate (maglia quadrata da 40 mm nel sacco; oppure maglia romboidale da 50 mm) e i valori minimi di distanza e profondità per l'uso degli attrezzi da pesca (art. 13). In particolare, è vietato l'uso di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa, mentre per le draghe idrauliche il limite è stato stabilito a 0,3 miglia. È stata anche prevista la possibilità di deroghe alle regole ordinarie su richiesta avanzata dagli Stati membri secondo procedure distinte. Ad esempio, la deroga alla distanza minima dalla costa per le reti da traino può essere concessa direttamente a livello nazionale, a seguito di parere positivo della Commissione; mentre per le draghe idrauliche è necessaria una decisione formale della Commissione, sentito il Comitato tecnico-scientifico (STEAFC).

Dal 1° giugno 2010, sono state interdette le cosiddette "pesche speciali" effettuate in deroga alle norme generali preesistenti in materia di dimensione delle maglie e distanze minime. Anche per le "pesche speciali" il reg. (CE) 1967/2006 prevede la possibilità di deroghe.

Un'altra importante novità è costituita dai piani di gestione (art. 19) che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per talune attività di pesca nelle acque territoriali. Date le caratteristiche specifiche di molti tipi di pesca nel Mar Mediterraneo, l'obiettivo saliente di questi piani è quello di combinare la gestione dello sforzo con specifiche misure di carattere tecnico.

Mancano ancora dati sufficienti per formulare un primo bilancio sugli effetti biologici e in termini di redditività delle imprese del regolamento che ha introdotto nuove misure tecniche e di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo. Peraltro, occorre rilevare che alle decisioni della UE non ha fatto seguito, come auspicato, un processo di armonizzazione delle norme di gestione tra tutti i Paesi che aderiscono alla CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo).

Di certo, la normativa in esame in qualche punto si è rivelata di incerta interpretazione e di difficile attuazione nel complesso.

Ad esempio, nel caso della dimensione della maglia delle reti da traino, secondo la Commissione, l'interpretazione della norma data dagli Stati membri non corrisponde alla volontà politica del Consiglio. Particolarmente complicata risulta la procedura per la concessione delle deroghe. Su quelle richieste dall'Italia, nel rispetto delle scadenze stabilite dalla normativa comunitaria per talune "pesche speciali" e relativamente alla distanza minima dalla costa delle draghe idrauliche, nessuna decisione formale è stata intrapresa sino all'estate 2011. Solo per il bianchetto, la Commissione ha fatto sapere di non poter accogliere la richiesta italiana a causa dello stato di sofferenza dello stock di sardine. In ogni caso, la Commissione ha pubblicamente riconosciuto che l'Italia è lo Stato membro che più si è impegnato nella corretta applicazione del reg. (CE) 1967/2006; aggiungendo un particolare apprezzamento per l'Amministrazione e per gli esperti scientifici che hanno supportato il lavoro ministeriale. Un giudizio, quello espresso dalla Commissione, di sicuro rilievo e che rafforza la posizione italiana, anche nell'ottica del prossimo negoziato per la nuova PCP e per la riforma del FEP.

## Bibliografia e fonti normative

- COM (2002) 535 definitivo del 9/10/2002, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo "relativa ad un piano d'azione comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nell'ambito della politica comune della pesca". COM (2009) 163 definitivo del 22/4/2009, Libro Verde sulla Riforma della politica comune della Pesca.
- Commissione europea (2010) 428 definitivo - Sintesi della consultazione sulla riforma della politica comune della pesca. Documento di lavoro dei Servizi della Commissione.
- Flore E. (2006) - Politica comunitaria di conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche. *Rivista di diritto agrario*: 360 pp.
- Spera G. (2010) - *Il regime della pesca nel diritto internazionale e nel diritto dell'Unione europea*. Giappichelli Editore, Torino: 340 pp.